



COMUNE DI SOMAGLIA

Provincia di Lodi

Area Tecnica

Determinazione n. 4 del 16/01/2023

(n. 19 di registro generale)

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 16 COMMA 9 DEL D.P.R. N.
380 DEL 2001; ARTICOLO 48 COMMI 1 E 2 L.R. N. 12
DEL 2005

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 16/01/2023

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001; ARTICOLO 48 COMMI 1 E 2 L.R. N. 12 DEL 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che l'articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;
- Considerato che l'ISTAT ha provveduto a stabilire il coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2015 pari a 1,064, sul quale applicare il calcolo per l'aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1° gennaio 2023;
 - Si ritiene accettabile che, per il 2023, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di euro 490,10 al metro quadrato, ricavato dal seguente prospetto:

– Indice giugno 2021 = 107,4; Indice giugno 2022 = 121,1;

– **Costo costruzione anno 2023** = $434,65 \times 121,1 / 107,4 = \text{euro } 490,10$

Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in euro 434,65 al metro quadrato, come risulta dall'allegata proposta di aggiornamento

Richiamato l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento al quale si attesta la regolarità tecnica della presente proposta;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31 marzo 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 66 del 23 dicembre 2019;

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di **euro 490,10** al metro quadrato, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per le ragioni precisate in premessa.
2. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia, entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/71;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Carlo Andrea Marzatico